SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniele Marilyn, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Daniele Marilyn, nata a Strasbourg il 9 ottobre 1978, cittadina italiana diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale francese di «Psychologue» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplome D'Etudes Universitaires Gènèrales», «Licence de psychologie», la «Maitrise de psychologie», il «Diplome d'études Superieures», «Diplome d'Universitè» rispettivamente negli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004 presso l'«Universitè de Nice» e il «D.E.S.S. Psychologie clinique et de Psychopathologie», nel 2005 presso l'«Universitè Francois-Rabelais»;

Considerato che è in possesso dell'«Attestation d'inscripion au repartoire adeli», rilasciato in data 17 novembre 2005 dal «Ministère de l'emploi, de la cohèsion sociale et du logement. Ministere de la santè e des solidaritès»;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi in data 23 maggio 2006 e 15 giugno 2006;

Considerato il conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Daniele Marilyn, nata a Strasbourg il 9 ottobre 1978, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

06A08335

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Gaiatto Gerardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Gaiatto Gerardo, nato a Trento il 3 febbraio 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum-Università» di Bologna in data 22 ottobre 1999;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo acca-

demico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 19 dicembre 2005 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 13 febbraio 2006;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 30 settembre 2004 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 15 giugno 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gaiatto Gerardo, nato a Trento il 3 febbraio 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A08336

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Del Rey Granado Sofia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Del Rey Granado Sofia, nata a Madrid il 6 aprile 1976 cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomado en trabajo social» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che l'istante è in possesso del titolo accademico di «Diploma en Trabajo Social» conseguito presso l'«Universidad Complutense de Madrid» in data 21 settembre 1999;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Collegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes sociales de Madrid» dall'8 marzo 2006;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 15 giugno 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B, per cui non è necessario applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Del Rey Granado Sofia, nata a Madrid il 6 aprile 1976 cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo

professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

06A08337

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Muratori Laura, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Muratori Laura, nata a San Marino il 7 dicembre 1965, cittadina sammarinese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa, conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico, laurea in psicologia, presso l'Università degli studi di Padova in data 16 giugno 1993;

Preso atto che l'istante in data 29 novembre 1999 ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo come attestato dall'«Ordine degli psicologi della Repubblica di San Marino» e che detta abilitazione le conferisce l'accesso alla professione come attestato dall'ambasciata d'Italia di San Marino con dichiarazione del 3 aprile 2006;

Preso atto che l'istante documenta attività di collaborazione e di formazione in campo psicologico;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa - sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi in data 23 maggio 2006 e in data 15 giugno 2006;

Considerato il conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Muratori Laura, nata a San Marino il 7 dicembre 1965, cittadina sammarinese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

06A08338

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Bejinariu Oana Irina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bejinariu Oana Irina, nata a Iasi (Romania) il 1° settembre 1974, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Inginer in profilul constructii specializarea inginerie sanitaria si protectia mediuluilu», conseguito presso l'«Universitatea TTehnica gh Asachi Iasi» in data 8 dicembre 1999 e che il titolo così conseguito di «Inginer in profilul constructii specializarea inginerie sanitaria si protectia mediuluilu» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere, come confermato dall'ambasciata d'Italia a Bucarest il 1º marzo 2006;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e commi 14 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Frosinone rinnovato in data 1º ottobre 2005, con scadenza il 29 ottobre 2007 per motivi familiari;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bejinariu Oana Irina, nata a Iasi (Romania) il 1º settembre 1974, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica.

Roma, 30 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A08339

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 agosto 2006.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Rilevata la necessità di emanare disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei

beni, gli impianti di distribuzione idrogeno per autotrazione sono realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi:

a) rendere minime le cause di rilascio accidentale di idrogeno, di incendio e di esplosione;

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;

d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 4.

Ubicazione

1. Gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere:

a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità media dell'edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell'allegato al presente decreto, risulti superiore a 3 m^3 per m^2;

b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a 3 m^3 per m^2;

c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

2. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm^3 di gas; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm^3/h né l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza.

3. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm^3 di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm^3/h né l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza.

4. L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate è rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione comunale. Qualora dovessero decadere i requisiti specificati nei precedenti commi decade il certificato di prevenzione incendi.

Art. 5.

Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regola tecnica, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Art. 6.

Disposizioni complementari e finali

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2006

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI IDROGENO PER AUTOTRAZIONE.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. *Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.*

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

idrogeno gassoso: idrogeno che è stato prodotto in forma gassosa con grado di purezza caratterizzato da una frazione molare minima del 98%. La relativa produzione può avvenire con diverse modalità (processi petrolchimici, termochimici, elettrolitici, biologici, ecc.);

linea di alta pressione: parte dell'impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dallo stoccaggio, e la pistola di erogazione dell'idrogeno al veicolo;

linea di bassa pressione: parte dell'impianto gas compresa tra il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione dell'impianto di distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del compressore dell'idrogeno (tratto a monte del compressore fino al dispositivo di intercettazione sulla tubazione di uscita dall'impianto di produzione e/o sulla condotta di fornitura del gas);

elettrolizzatore: impianto per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi;

steam reformer (SR): impianto per la produzione idrogeno mediante reforming a vapore di idrocarburi;

impianto di produzione in sito: impianto dedicato esclusivamente alla produzione di idrogeno per l'alimentazione di un apparecchio di distribuzione collocato nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione;

stoccaggio di idrogeno compresso: modalità di detenzione in sito del quantitativo di idrogeno compresso necessario per l'alimentazione dell'impianto, attuabile mediante pacchi bombole;

carro bombolaio: insieme di bombole, in numero variabile in relazione alla consistenza del carro, montate su semirimorchio e tra loro collegate in parallelo, con unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole;

pacco bombole: insieme di bombole collegate fra loro in parallelo e poste in orizzontale o verticale, supportate da una struttura in carpenteria metallica e dotate di unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole;

locali: strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti la stazione di rifornimento;

piazzali: aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento;

area di pertinenza dell'impianto di distribuzione: area di pertinenza sulla quale insistono gli elementi costitutivi dell'impianto;

pistola di erogazione del gas: dispositivo montato all'estremità di una tubazione semirigida che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico;

valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente chiusa il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola.

1.2. *Elementi costitutivi.*

I vari elementi che costituiscono l'impianto di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo titolo II.

1.2.1. *Impianti alimentati da condotta esterna o da impianto di produzione in sito.*

La condotta di alimentazione degli impianti può provenire da una rete di distribuzione o essere direttamente collegata all'impianto di produzione in sito. Gli impianti di questo genere sono costituiti da:

a) impianto per la produzione in sito di idrogeno;

b) cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo;

c) dispositivo di misurazione del gas idrogeno (nel solo caso di alimentazione da condotta esterna);

d) locale compressori;

e) locale contenente recipienti di accumulo;

f) uno o più apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli;

g) box per i carri bombolai;

h) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;

i) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

1.2.2. *Impianti alimentati da carro bombolaio.*

Gli impianti di questo genere sono costituiti da:

a) locale contenente recipienti di accumulo;

b) locale compressori;

c) uno o più apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli;

d) uno o più box per i carri bombolai;

e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;

f) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

1.2.3. *Elementi pericolosi dell'impianto.*

Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al punto 1.2.1 con esclusione delle lettere *c)*, *h)*, *i)* ed al punto 1.2.2 con esclusione delle lettere *e)*, *f)*.

1.3. *Gradi di sicurezza.*

Agli elementi costituenti l'impianto, elencati al punto 1.2.1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *g)*, nonché al punto 1.2.2 lettere *a)*, *b)*, *d)*, possono essere conferite caratteristiche di sicurezza di due diversi gradi:

a) sicurezza di 1° grado: quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da garantire, in caso di scoppio, il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto;

b) sicurezza di 2° grado: quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da garantire solo lateralmente il contenimento di materiali che venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio.

I gradi di sicurezza sopra menzionati si conseguono realizzando le protezioni secondo le indicazioni contenute nel successivo Titolo II.

TITOLO II

MODALITÀ COSTRUTTIVE

2.1. *Generalità.*

Per la realizzazione dei manufatti di cui al punto 1.3 è consentito l'impiego di elementi prefabbricati, a condizione che siano soddisfatti, oltre a quanto prescritto dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, i seguenti requisiti:

a) le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in loco;

b) i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono essere connessi fra loro e nei pilastri o nelle travi di fondazione; se realizzati in calcestruzzo, l'armatura metallica deve essere doppia;

c) le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate;

d) gli elementi costituenti la copertura devono essere vincolati fra loro; se realizzati in calcestruzzo, devono essere previste apposite armature di collegamento e getti integrativi.

È altresì consentito l'impiego di manufatti prefabbricati monoblocco a condizione che siano resi solidali alla platea di fondazione eseguita in loco.

2.2. *Recinzione.*

Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3., fatta eccezione per gli apparecchi di distribuzione automatici, devono essere recintate.

La recinzione deve essere realizzata alla distanza di protezione di cui al successivo punto 3.1.

La recinzione, di altezza non inferiore a 1,8 m, può essere realizzata in muratura o in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o con rete metallica sostenuta da pali su cordolo di calcestruzzo.

Nel caso in cui le strutture perimetrali degli elementi dell'impianto di cui al primo capoverso abbiano i requisiti di sicurezza di 1º grado, le pareti costituiscono recinzione anche se prospicienti gli elementi pericolosi di altri impianti. In tal caso, le pareti devono essere prive di porte nonché di aperture il cui limite inferiore sia ad una altezza dal suolo inferiore a 2,5 m.

Dette pareti, costituenti recinzione, devono comunque rispettare la distanza di protezione dal confine dell'area del distributore. Nel caso in cui l'insieme degli elementi dell'impianto di cui al primo capoverso, realizzati con sicurezza di 1º grado, siano interrati, la recinzione fuori terra può essere posta in corrispondenza delle pareti perimetrali dei locali contenenti i suddetti elementi.

Possono essere realizzate eventuali recinzioni aggiuntive a quelle innanzi indicate anche con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate.

2.3. *Impianto di produzione in sito.*

L'impianto per la produzione in sito dell'idrogeno, laddove previsto, deve essere oggetto di specifica valutazione di rischio, da condursi secondo le modalità di cui all'allegato I del decreto ministeriale 4 maggio 1998, essendo molteplici le modalità e le tecniche adottabili per la sua realizzazione. Detto sistema è da intendersi parte integrante dell'impianto di distribuzione dell'idrogeno nel caso in cui insista all'interno dell'area di pertinenza dello stesso impianto distributore, significando che, ove l'impianto di produzione sia delocalizzato rispetto all'area di pertinenza, è da intendersi attività isolata. In tal caso l'impianto deve intendersi alimentato da condotta.

2.4. *Cabina di riduzione con dispositivo di misura.*

La cabina, con sicurezza sia di 1º che di 2º grado, può avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze.

Gli eventuali apparecchi di riscaldamento a fiamma libera di impianti di riduzione e regolazione della pressione devono risultare separati dal locale degli apparecchi di riduzione e di misura del gas a mezzo di strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, al fine di evitare la propagazione dell'incendio. Qualora non necessiti la riduzione di pressione, l'installazione del dispositivo di misura può essere realizzata secondo quanto previsto al successivo punto 2.8.1.

a) Sicurezza di 1º grado.

Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di 1º grado, la cabina di riduzione e di misura del gas idrocarburo deve essere costruita con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15 cm o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi di aperture. Sono consentiti i fori di passaggio di componenti di impianti tecnologici di collegamento.

La copertura deve essere costituita da elementi di travi o da soletta continua, in calcestruzzo cementizio armato o in acciaio, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto.

Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.

In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno 1/10 della superficie in pianta del locale, disposte in modo tale da consentire una efficace ventilazione naturale delle stesse.

b) Sicurezza di 2º grado.

Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di 2º grado, i muri perimetrali della cabina di riduzione e di misura devono essere costruiti in calcestruzzo armato di spessore non inferiore a 15 cm, o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.

La cabina deve avere la copertura di tipo leggero in materiali incombustibili; devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.

In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno 1/10 della superficie in pianta del locale.

2.5. *Locale compressori.*

Il locale compressori, con sicurezza sia di 1º che di 2º grado, può avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze. Nel locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione devono avere capacità non superiore a 300 Nm^3 di gas.

a) Sicurezza di 1º grado.

Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.4, lettera *a)*, per la cabina di riduzione e di misura.

b) Sicurezza di 2º grado.

Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.4, lettera *b)*, per la cabina di riduzione e di misura.

2.6. *Locale recipienti di accumulo.*

Il locale recipienti di accumulo può avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze.

Deve essere realizzato con sicurezza di 1º grado, con muri in calcestruzzo armato su ambo le facce dello spessore minimo di 15 cm e copertura costituita da elementi di travi o da soletta continua in calcestruzzo armato o in acciaio, tale da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto.

Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.

In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale.

L'altezza dei muri, lungo tutti i lati del locale, deve essere maggiore di almeno 1 m rispetto al punto più alto dei recipienti. Qualora le aperture siano schermate da strutture in calcestruzzo armato dello spessore di 15 cm o in acciaio e posizionate in modo tale da impedire la proiezione di eventuali schegge verso l'esterno, non si rende necessario che l'altezza dei muri sia maggiore di 1 m rispetto al punto più alto dei recipienti. Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi di aperture, tranne quelle consentite per il passaggio delle condotte di collegamento delle componenti dell'impianto.

Se il locale contiene recipienti con capacità di accumulo complessiva superiore a 2.000 Nm^3 di gas, deve essere suddiviso in box e, all'interno di ciascun box, non deve essere accumulata una quantità di gas superiore a 2.000 Nm^3.

2.7. *Box per i carri bombolai.*

Sono box impiegati per alloggiare i carri bombolai presso gli impianti alimentati con questi mezzi, o per l'alimentazione di emergenza di impianti alimentati da condotta nel caso di temporanee interruzioni del flusso di idrogeno. Le aperture dei box non devono essere rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze.

a) Sicurezza di 1º grado.

I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in calcestruzzo armato su ambo le facce, dello spessore minimo di 15 cm. L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri dei box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti.

I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far risultare gli apparecchi di distribuzione automatici completamente defilati dai carri bombolai.

Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture. Devono essere protetti con una copertura costruita secondo i criteri di cui al punto 2.4, lettera *a)*.

b) Sicurezza di 2º grado.

I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in calcestruzzo armato su ambo le facce, dello spessore minimo di 15 cm. L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri del box deve essere, ad entrambe le estremità, eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti.

I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far risultare gli apparecchi di distribuzione automatici completamente defilati dai carri bombolai.

Per i lati in adiacenza ad altri box, i muri devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture. Il box può essere scoperto oppure dotato di copertura di tipo leggero realizzata con materiale incombustibile.

2.8. *Impianto gas.*

È l'Impianto costituito dall'insieme di tubazioni, valvole di intercettazione, di scarico e di sicurezza, nonché di apparecchiature che compongono la rete di alimentazione, compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e sistema di emergenza.

I materiali impiegati devono rispondere ai requisiti di cui al punto 4 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione».

Le pressioni di progetto dell'impianto devono essere almeno del 10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni caso, non inferiori alle pressioni di intervento delle valvole di sicurezza. La sovrappressione nella linea di alimentazione della pistola di erogazione gas non deve essere superiore all'1% della pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione non superiori al 4%.

Le macchine installate debbono essere conformi alle vigenti norme.

2.8.1. *Dispositivo di misura.*

Quando non esiste riduzione di pressione, il dispositivo di misura può essere installato all'aperto, con adeguata protezione dagli agenti atmosferici. La distanza di protezione tra il dispositivo di misura e la recinzione deve essere non inferiore a 3 m.

2.8.2. *Tubazioni rigide.*

Le installazioni dal punto di consegna del gas fino alla rete di adduzione ai compressori devono essere progettate, costruite e collaudate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione».

Le tubazioni rigide, relative alla linea di alta pressione, devono essere sistemate:

a) in cunicoli carrabili dotati alle estremità di griglie di aerazione con superficie almeno pari alla sezione del cunicolo;

b) nel sottosuolo, a profondità di interramento non inferiore a 0,50 m e protette in analogia a quanto prescritto dal decreto ministeriale 24 novembre 1984, parte prima, sezione 2ª, punto 2.6.1; le giunzioni non saldate devono essere ispezionabili.

Le tubazioni rigide devono essere sottoposte a pressione di prova idrostatica secondo il punto 7.4 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione».

Le tubazioni facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di ancoraggio.

La valvola deve essere idonea ad impedire la fuoriuscita di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.

Il collettore di scarico in atmosfera deve essere dimensionato in modo che l'intervento di una valvola non provochi l'apertura prematura delle altre valvole di sicurezza.

Gli scarichi devono essere convogliati in apposita tubazione di dispersione in atmosfera, in area sicura. L'estremità superiore del collettore di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.

2.8.3. *Tubazioni flessibili.*

Le tubazioni flessibili, utilizzabili unicamente per i collegamenti dei compressori e dei carri bombolai, devono essere resistenti internamente all'idrogeno ed esternamente alle abrasioni e all'invecchiamento. La loro pressione di esercizio non deve essere inferiore a quella del sistema di condotte in cui vengono inserite. Le tubazioni devono essere progettate secondo le disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione».

2.8.4. *Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di sicurezza.*

I dispositivi di limitazione della pressione e gli accessori di sicurezza devono essere progettati secondo le disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione».

I dispositivi di limitazione della pressione devono intervenire prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita per non più dell'1%.

Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) con scarico in atmosfera devono essere tarati a non più del 110% della pressione massima di esercizio stabilita.

Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) installati a valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni massime di esercizio, devono essere montati indipendentemente da quelli esistenti nei compressori stessi.

Ogni compressore deve essere inoltre dotato di un dispositivo di arresto automatico tarato per le massime pressioni di esercizio.

Le pressioni di erogazione non devono essere superiori a 350 bar.

Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione superiore a 350 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di un limitatore di carica con pressione di taratura pari a 350 bar.

Deve anche essere assicurato, con adatte apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non vengano superate. A tale scopo, in testa alle condotte, a valle delle unità di compressione, deve essere installato, oltre all'apparecchio principale di riduzione della pressione, un idoneo dispositivo di sicurezza (come, ad esempio: secondo riduttore in serie, dispositivo di blocco, valvola di sicurezza, ecc.), che intervenga prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita. Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione non superiore a 350 bar, la

linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di idonei dispositivi per l'arresto automatico dei compressori alla pressione di 350 bar, oltre a quello proprio del compressore.

Deve inoltre essere installato un dispositivo di scarico in atmosfera tarato a non più del 110% della pressione massima di esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.

2.8.5. *Apparecchi di distribuzione automatici.*

Gli apparecchi di distribuzione devono essere provvisti della marcatura CE e devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 94/9/CE.

Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso.

Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno.

L'impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.

L'estremità superiore del condotto di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.

Gli apparecchi di distribuzione devono essere collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.10.

Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.

Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar ovvero a 350 bar per gli impianti che erogano a tale pressione, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito un sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la testata contometrica, oppure un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilità.

2.8.6. *Organi di intercettazione e scarico dell'impianto gas.*

Gli organi di intercettazione e scarico delle linee di alimentazione dei compressori e gli organi di intercettazione delle linee di collegamento tra i compressori e gli apparecchi di distribuzione, devono essere ubicati all'esterno del locale compressori, in posizione protetta rispetto allo stesso, ed in punti facilmente accessibili all'operatore.

Le valvole di intercettazione e scarico devono essere chiaramente individuate da apposite targhette di identificazione.

Le linee del gas di bassa pressione, quelle di alta pressione e le linee adducenti l'acqua del sistema di raffreddamento devono essere contrassegnate con colori diversi per l'identificazione dei fluidi secondo le normative vigenti.

2.9. *Sistema di emergenza.*

Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in prossimità del locale compressori, della zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di:

a) isolare completamente le tubazioni di mandata agli apparecchi di distribuzione mediante valvole di intercettazione comandate a distanza, poste a valle di qualsiasi serbatoio di accumulo o smorzamento con capacità complessiva superiore a 50 Nm^3;

b) isolare completamente la linea di bassa pressione dall'aspirazione dei compressori;

c) interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto e delle installazioni accessorie, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza.

2.10. *Impianti elettrici, di terra e di protezione delle scariche atmosferiche.*

L'impianto di distribuzione di idrogeno deve essere dotato di impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968.

L'alimentazione delle varie utenze, fatta eccezione per gli impianti idrici antincendio, deve essere intercettabile, oltre che dalla cabina elettrica, anche da un altro comando ubicato in posizione protetta. Le tubazioni e le strutture metalliche devono essere connesse con l'impianto generale di messa a terra.

Qualora dal calcolo probabilistico di fulminazione, da eseguire secondo quanto prescritto dalla norma vigente, le installazioni considerate nei punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 non dovessero risultare autoprotette, le stesse devono essere protette con impianti parafulmini, preferibilmente del tipo a gabbia.

2.11. *Protezione antincendio.*

In prossimità di ogni elemento pericoloso dell'impianto deve essere posizionato almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 21A, 113BC e carica nominale non inferiore a 6 kg. Gli estintori devono essere disposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile.

Deve essere inoltre realizzata una apposita rete naspi/idranti le cui caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono quelle definite per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 2. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalità di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle tubazioni, si applicano le norme di buona tecnica vigenti.

Nei locali contenenti recipienti di accumulo con capacità complessiva superiore o uguale a 2.000 Nm^3 di gas deve essere installato un impianto di estinzione automatico a pioggia, avente portata non inferiore a 5 l/min. per m^2 di superficie da proteggere e autonomia non inferiore a 30 minuti.

2.12. *Sistemi di rilevazione.*

Tutti gli elementi pericolosi dell'impianto devono essere sorvegliati mediante l'installazione di un impianto di rilevazione di idrogeno nonché mediante l'installazione di un impianto di rilevazione di fumo, di fiamma e di scintilla. Detti impianti devono essere collegati con il sistema di emergenza di cui al precedente punto 2.9.

TITOLO III

DISTANZE DI SICUREZZA

3.1. *Entità delle distanze di sicurezza.*

In relazione al grado di sicurezza con cui gli elementi sono realizzati, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza, fatto salvo quanto disposto per gli impianti misti al successivo Titolo VI. Per gli impianti nei quali viene adottata una pressione di erogazione superiore a 220 bar e comunque non superiore a 350 bar, le distanze di sicurezza stabilite dal presente Titolo devono essere aumentate del 50%.

A) *Elementi con sicurezza di 1° grado*

Elemento	Distanza di protezione (m)	Distanza di sicurezza interna (m)	Distanza di sicurezza esterna (m)
Cabina di riduzione e misura del gas idrocarburo	2	—	10
Locale compressori	5	—	20 (*)
Locale recipienti di accumulo	5	—	20
Box carro bombolaio	5	—	20

(*) Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna, ad eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla collettività, può essere ridotta del 50% qualora risulti verificata una delle seguenti condizioni:

a) le aperture dei locali non siano rivolte verso edifici esterni all'impianto;

b) tra le aperture del locale compressori e le costruzioni esterne all'impianto siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo armato su ambo le facce, aventi spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne.

B) *Elementi con sicurezza di 2º grado*

Elemento	Distanza di protezione (m)	Distanza di sicurezza interna (m)	Distanza di sicurezza esterna (m)
Cabina di riduzione e misura del gas idrocarburo	2	10	10
Locale compressori	10	10	20
Box carro bombolaio	10	10	20

C) *Apparecchi di distribuzione automatici.*

Elemento	Distanza di protezione (m)	Distanza di sicurezza interna (m)	Distanza di sicurezza esterna (m)
Apparecchi di distribuzione	10 (*)	8	20 (*)

(*) Le distanze di sicurezza esterna e di protezione degli apparecchi di distribuzione automatici possono essere ridotte del 50% qualora tra gli stessi e le costruzioni esterne all'impianto, tranne quelle adibite alla collettività, siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo armato su ambo le facce aventi spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne.

D) *Altre distanze di sicurezza.*

Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i sotto elencati locali destinati a servizi accessori, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) ufficio del gestore, magazzino, servizi igienici, officina senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio: distanze di sicurezza di cui alle precedenti lettere A), B) e C);

b) cabina energia elettrica: 15 m;

c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna;

d) posti di ristoro e/o vendita:

fino a 50 m^2 di superficie coperta complessiva: si applicano le distanze di sicurezza interna di cui alle precedenti lettere A), B), C);

fino a 200 m^2 di superficie lorda accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m^2): 10 m rispetto alla cabina di riduzione e misura del gas idrocarburo e 15 m rispetto agli altri elementi pericolosi dell'impianto;

nel caso di superfici superiori a quelle sopra indicate: 20 m.

Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate.

Le aperture dei locali contenenti gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3, con esclusione degli apparecchi di distribuzione automatici, devono essere schermate con muri paraschegge qualora siano rivolte verso locali destinati a servizi accessori di cui al punto 1.2.1, lettera *i)*, ed al punto 1.2.2, lettera *f)*.

Rispetto ad edifici destinati alla collettività come scuole, ospedali, uffici, edifici per il culto, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata. Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali.

Inoltre, quando la distanza di sicurezza esterna è riferita ad aree edificabili, è consentito comprendere in essa anche la prescritta distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine.

Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 30 m.

I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.

TITOLO IV
NORME DI ESERCIZIO

4.1. *Generalità.*

Nell'esercizio degli impianti fissi di distribuzione stradale di idrogeno per autotrazione devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto ministeriale 10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti seguenti.

L'azione di sorveglianza (definita all'allegato VI del decreto ministeriale 10 marzo 1998) sugli impianti di rilevazione deve essere effettuata con cadenza quotidiana.

Il responsabile dell'attività è normalmente individuato nel titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In tale circostanza il titolare dell'attività deve comunicare, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, quali obblighi ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

4.1.1. *Sorveglianza dell'esercizio.*

L'esercizio è ammesso solo sotto sorveglianza di una o più persone formalmente designate al controllo dell'esercizio stesso e che abbiano una conoscenza della conduzione dell'impianto, dei pericoli e degli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati.

4.1.2. *Rifornimento.*

Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto all'impianto.

4.2. *Operazione di erogazione.*

Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni:

a) posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze dell'apparecchio di distribuzione e a portata di mano;

b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;

c) durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 6 m dal perimetro degli apparecchi di distribuzione;

d) rispettare e far rispettare il divieto di rifornimento di recipienti mobili.

4.3. *Prescrizioni generali di emergenza.*

Il personale addetto all'impianto deve:

a) essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;

b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.

4.4. *Documenti tecnici.*

Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:

a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio dell'impianto;

b) uno schema di flusso semplificato degli impianti di stoccaggio e/o di produzione, di misura, compressione e distribuzione dell'idrogeno per autotrazione;

c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;

d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.

4.5. *Segnaletica di sicurezza.*

Devono essere osservate le disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell'impianto gas ed una planimetria dell'impianto di distribuzione.

In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:

a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;

b) la posizione dei dispositivi di sicurezza;

c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto (azionamento dei pulsanti di emergenza, funzionamento dei presidi antincendio, ecc.).

In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni ed i divieti per gli automobilisti, fra cui anche i cartelli indicanti che il veicolo può essere messo in moto soltanto dopo che la pistola di erogazione è stata disinserita da parte dell'addetto al rifornimento.

4.6. *Chiamata di soccorso.*

I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, ecc.) devono poter essere avvertiti in caso di emergenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.

TITOLO V

IMPIANTI PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE AZIENDALI

5.1. *Premessa.*

Gli impianti regolamentati al presente titolo sono destinati unicamente al rifornimento di flotte aziendali, con produzione di idrogeno inferiore a 50 Nm^3/h.

Per quanto non menzionato al presente titolo, si applicano le disposizioni indicate ai titoli I, II, III e IV della presente regola tecnica.

5.2. *Caratteristiche costruttive.*

Gli elementi costituenti gli impianti di rifornimento di flotte aziendali devono essere realizzati esclusivamente con caratteristiche di sicurezza di 1° grado, stabilite al punto 1.3 e con aperture completamente schermate.

5.3. *Recinzione.*

Se l'impianto è ubicato all'interno di una struttura aziendale la cui recinzione è realizzata con le caratteristiche indicate al terzo capoverso del punto 2.2 del presente allegato, non si rende necessaria una ulteriore recinzione dei locali contenenti gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

a) l'area sia accessibile unicamente al personale incaricato del rifornimento;

b) le aperture dei locali sopraindicati siano protette da infissi metallici antintrusione.

5.4. *Distanze di sicurezza.*

5.4.1. *Distanze di protezione.*

Devono essere rispettate le distanze di protezione indicate al punto 3.1.

5.4.2. *Distanze di sicurezza interne.*

Tra gli elementi costituenti l'impianto di distribuzione e tra questi e gli altri elementi costituenti la struttura dell'azienda entro la quale è ubicato l'impianto, devono essere rispettate le distanze di sicurezza interne indicate al punto 3.1, ad eccezione della distanza tra gli apparecchi di distribuzione che può essere ridotta fino a 4 m.

5.4.3. *Distanze di sicurezza esterne.*

Devono essere rispettate le distanze di sicurezza esterne indicate al punto 3.1.

Le distanze di sicurezza esterne devono essere rispettate anche nei confronti di elementi che costituiscono la struttura aziendale ove si svolgono attività ricomprese nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

5.5. *Prescrizioni di sicurezza.*

Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo sulla manichetta di carico.

Le linee di carico ad alta pressione devono essere frazionate in tronchi che alimentino contemporaneamente non più di 20 veicoli.

TITOLO VI

IMPIANTI MISTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE PER AUTOTRAZIONE

È consentita la costruzione di impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di benzina e gasolio: 10 m;

b) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di gas di petrolio liquefatti: 20 m; per gli apparecchi di distribuzione di idrogeno tale distanza è ridotta a 10 m;

c) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 e gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale: 15 m; per gli apparecchi di distribuzione di idrogeno tale distanza è ridotta a 8 m;

d) tra gli apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza di sicurezza interna di 8 m.

Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione degli apparecchi di distribuzione automatici, e gli altri elementi pericolosi dei diversi impianti che costituiscono il complesso, debbono essere realizzate idonee schermature di tipo continuo in muratura o con elementi prefabbricati in calcestruzzo o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica. Costituiscono schermatura le strutture perimetrali dei suddetti elementi pericolosi aventi caratteristiche costruttive di 1° grado. Tali strutture non devono avere aperture il cui limite inferiore disti meno di 2,5 m dal piano di campagna.

Per gli impianti nei quali viene adottata una pressione di erogazione superiore a 220 bar e comunque non superiore a 350 bar, le distanze di sicurezza stabilite dal presente Titolo devono essere aumentate del 50%.

06A08346

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Gyos», registrato al n. 11867.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 ottobre 2003 dall'impresa Agrophyt, con sede legale in via Dalmonte, 5 - Bologna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Gyos»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Quizalofop Etile isomero D;

Vista la nota dell'Ufficio in data 13 luglio 2005, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 9 maggio 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Agrophyt, con sede legale in via Dalmonte, 5 - Bologna, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato GYOS con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-50-100-250-500 e litri 1-5-10-20.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1º febbraio 2000.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 11867.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GYOS

Erbicida selettivo indicato contro le infestanti graminacee annuali e poliennali
tipo di formulazione : concentrato emulsionabile

Composizione
- Quizalofop Etile isomero D puro g. 5,27 (= 50 g/lt)
- Coadiuvanti qb a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Norme Precauzionali:
conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - conservare la confezione ben chiusa - non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - non operare contro vento - evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti - dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AgroPhyt - via Dalmonte, 5 - Bologna (Italia)

Officina di produzione: Althaller Italia srl – S.Colombano al Lambro (MI)
Registrazione Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: 200-250-500 ml - 1-5-10-20 lt *Partita n°*

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi : irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro - faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC, vertigini, atassia, iporellessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia, vasodilatazione., alterazioni ECG. Muscoli : dolenzia, rigidità , fascicolazione, gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazione : non provocare il vomito.
Consultare un centro antiveleni.**

CARATTERISTICHE
il GYOS è un diserbante che agisce per contatto e per assorbimento fogliare delle infestanti graminacee e traslocato a livello dei meristemi, dove causa la distruzione dei medesimi, con conseguente blocco dello sviluppo delle infestanti. Nelle graminacee poliennali viene traslocato anche negli organi sotterranei dove impedisce lo sviluppo delle gemme laterali; può essere inoltre assorbito dal coleoptile e dalle giovani radici delle graminacee quando vi è una sufficiente umidità del terreno.
Viene indicato per combattere le seguenti infestanti :
* annuali : Alopecurus myosuroides (Coda di vope) – Apera spica venti (Agrostide) - Lolium spp. (Loglio)- Echinochloa crus galli (Giavone comune) - Setaria spp. (Falso panico) - Digitaria sanguinalis (Sanguinella) - Avena spp. (Avena) - Phalaris spp. (Falaride) - ricacci di cereali - riso crodo
* poliennali : Agropyron repens (Falsa gramigna) - Cynodon dactylon (Gramigna comune) - Sorghum halepense (Sorghetta).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Viene indicato sulle seguenti colture :
MEDICA – FAGIOLINO – SPINACIO
Alla dose di 1,5-2 litri per ettaro in post – emergenza della coltura e delle infestanti
AGLIO – CARCIOFO – CAROTA – FRAGOLA – PISELLO – MELONE – TABACCO – ZUCCHINO - RADICCHIO – POMODORO – CAVOLFIORE – CAVOLO CAPPUCCIO – CIPOLLA – SOIA – GIRASOLE – COLZA – BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Alla dose di lt 1 con le infestanti annuali con 1-3 foglie e litri 1,5 con infestanti in fase di accestimento; si può aumentare la dose a litri 2 per ettaro contro infestazioni di Sorghetta da rizoma in fase di levata – botticella con trattamento unico e litri 1.5 con trattamenti frazionati intervenendo con il primo intervento quando la Sorghetta è alta 30 cm ed il secondo ai "ricacci".

In tutte le applicazioni impiegare il prodotto alla dose stabilita con 300-400 litri di acqua ad ettaro
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : non trattare in giornate con presenza di vento onde evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture sensibili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta di erba medica, fagiolino, spinacio, 30 giorni per aglio, carciofo, carota, fragola, melone, pisello, tabacco, zucchino, cavolfiore.60 giorni per barbabietola da zucchero, cavolo cappuccio, cipolla, colza, girasole, pomodoro, radicchio, soia.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A08347

DECRETO 10 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Gaser», registrato al n. 11868.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 ottobre 2003 dall'impresa Agrophyt, con sede legale in via Dalmonte, 5 - Bologna diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Gaser»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Bifentrin;

Vista la nota dell'Ufficio in data 13 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 9 maggio 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Scam S.p.a. - S. Maria di Mugnano (Modena);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Agrophyt, con sede legale in via Dalmonte, 5 - Bologna, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato GASER, con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 200-250-500 e litri 1-5-10-20.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - S. Maria di Mugnano (Modena), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 11868.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

GASER

Insetticida - acaricida piretroide
tipo di formulazione : sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
- Bifentrin puro g. 2 (= 20 g/l)
- Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Norme Precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AgroPhyt di Felicani G. - via Dalmonte, 5 - Bologna (Italia)
Officina di produzione: SCAM spa – S.Maria di Mugnano (MO)
Registrazione Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: 200-250-500 ml - 1-5-10-20 lt
Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : SINTOMI: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione alle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. TERAPIA: sintomatica e di rianimazione.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Il GASER è un insetticida piretroide con rapido effetto abbattente e azione prolungata che agisce efficacemente, a basse dosi d'impiego, su numerosi fitofagi: Afidi, Lepidotteri, Coleotteri, Cicaline, Aleurodidi, Acari Tetranichidi.
Il prodotto si impiega con pompe a volume normale alla comparsa dell'infestazione, se non diversamente specidificato.

Melo, Pero	Fillominatori	150 ml al volo degli adulti
	Ricamatrici	100-150 ml/hl all'inizio dell'infestazione
	Carpocapsa, Afidi, Psilla (adulti)	100 ml/hl
	Acari	240-300 ml/hl
Pesco, Susino, Albicocco	Afidi	80 ml/hl a "bottoni rosa"; 100 ml/hl per altri tipi di intervento
	Minatori, Tripidi	100-150 ml/hl
	Tignole	80-100 ml/hl
	Acari	240-300 mlhl
Ciliegio, Amarena, Mirabolano	Afidi	1000 ml/ha
	Mosca delle ciliegie	1000-2000 ml/ha
Vite	Tignole	150 ml/hl
	Cicaline	100-150 ml/hl
Arancio, Mandarino (comprese le clementine ed ibridi simili), Limone	Afidi	100 ml/hl
	Sassietia	200 ml/hl
	Acari	200-300 ml/hl
Pomodoro, Melanzana, Peperone	Afidi	100 ml/hl
	Aleurodidi	200 ml/hl
	Nottue	120-150 ml/hl
	Acari (Tetranychus u.)	200 ml/hl
Cucurbitacee (Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca)	Afidi	100 ml/hl
	Aleurodidi, Acari (Tetranychus u.)	200 ml/hl
Pisello	Afidi	100 ml/hl
	Acari (Tetranychus u.)	200 ml/hl
Fagiolino	Afidi	100 ml/hl
	Nottue, Piralide	1000 ml/ha
Lattughe e simili (Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Rucola, Dolcetta)	Afidi	100 ml/hl
	Nottue	1000 ml/ha
Radicchio	Afidi	100 ml/hl
	Nottue, Piralide	1000 ml/ha
	Acari (Tetranychus u.)	200 ml/hl
Frumento	Afidi	350 ml/ha per trattamenti autunnali per la prevenzione del giallume (nanismo) virale, per trattamenti primaverili
Mais, Mais dolce	Nottue, Piralide	1000 ml/ha
Fragola	Afidi	100 ml/hl
	Cicaline	150-200 ml/hl
	Acari (Tetranychus u.)	240-300 ml/hl
	Meligete, Psilloide, Centorrinco	500-750 ml/ha
Barbabietola da zucchero	Afidi	500-750ml/ha
	Nottue, Altica, Cleono, Lisso	1000 ml/ha
Cotone	Afidi	500 ml/ha
	Nottue	1000 ml/ha
	Acari	4000 ml/ha
Porro	Tignola	100-150 ml/hl
Cavoli ad infiorescenza (Cavolfiori, Broccoli), **Cavoli a testa** (Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavoli di bruxelles)	Afidi	500 ml/ha
	Nottue, Pieridi	1000-1500 ml/ha
Tabacco	Afidi	500 ml/ha
	Nottue, Pulce	1000 ml/ha
Colture floreali, ornamentali, forestali e vivai	Tortrici della rosa	150 ml/hl
	Afidi	100 ml/hl
	Aleurodidi	200 ml/hl
	Acari	200-300 ml/hl
	Bega del garofano	150-200 ml/hl

Preparazione della poltiglia: diluire la dose prestabilita di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITA' : Il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini quali poltiglia bordolese, polisolfuri, calce.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per le api

Sospendere i trattamenti prima della raccolta di Fagiolino, Radicchio, Porro 3 gg. Vite da tavola, Albicocco, Ciliegio, Amarena, Mirabolano, Mais dolce, Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Pomodoro, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Pisello, Lattughe e simili (escluso Radicchio), Barbabietola da zucchero 7 gg. Fragola, Peperone 14 gg. Melo, Pero, Pesco, Susino, Arancio, Mandarino, Vite da vino 21 gg. Tabacco 30 gg. Limone 31 gg. Mais, Frumento 42 gg.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A08348

DECRETO 10 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Agrorat», registrato al n. 12228.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 25 aprile 2004 dall'Impresa Sepran S.a.s., con sede legale in via Brenta, 20 - Isola Vicentina (Vicenza), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: AGRORAT;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: CLOROFACINONE;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 22 giugno 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Lifa S.r.l. - Vigonovo (Venezia);

Lifa S.r.l. - Isola Vicentina (Vicenza);

Nuova Agrichimica Sarda S.r.l. - Oristano;

IMC - Limited Naxxar (Malta);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Sepran S.a.s., con sede legale in via Brenta, 20 - Isola Vicentina (Vicenza), è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato AGRORAT, con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-150-200-250-300-350-400-450-500-600-750-850 e kg 1-1,5-2-3-5-10-20-25.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

Lifa S.r.l. - Vigonovo (Venezia), autorizzato con decreto del 1° agosto 1978 e 11 luglio 2003;

Lifa S.r.l. - Isola Vicentina (Vicenza), autorizzato con decreto del 20 giugno 1994 e 9 gennaio 1996;

Nuova Agrichimica Sarda S.r.l. - Oristano, autorizzato con decreto del 7 dicembre 2001 e 6 maggio 2002, nonché importate in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: IMC - Limited Naxxar (Malta).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12228.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

AGRORAT

ESCA PRONTA ALL'USO PER LA LOTTA A TOPI, RATTI E TALPE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Clorofacinone puro ....0,005 g
Sostanze appetibili e addescanti ....q. b. a 100 g

NORME PRECAUZIONALI: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare il recipiente ben chiuso – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non contaminare durante l'uso alimenti bevande o recipienti destinati a contenerne – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – mascherare le esche nei posti frequentati da persone o da animali domestici – Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riporle in luogo sicuro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e delle mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi od apparati è prevalentemente emorragica.
Terapia: in caso di ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare vitamina K.
Controindicazioni: anticoagulanti.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE
Trattasi di un'esca pronta all'uso attiva contro tutti i topi, i ratti e le talpe che infestano le aree agricole.
Una sola ingestione è letale senza effetti di malessere evidenti, in modo da non destare sospetto negli altri componenti la colonia.
Questo prodotto ha anche la particolarità di risultare efficace contro i roditori resistenti ai comuni anticoagulanti. È gradito ed efficace nelle varie forme di esca: liquida, fiocchi, miscela di granaglie, pellet, grani, pasta.
MODALITÀ D'IMPIEGO
Disporre l'esca in mucchietti di 40-50 grammi vicino alle colture o nei luoghi ove si noti la presenza dei roditori. Proteggere le esche con tavole o altri materiali in modo che possano essere mangiate dai roditori ma non dagli animali domestici (cani, gatti o pollame) Si raccomanda di evitare di toccare il prodotto con le mai nude, data la diffidenza dei roditori verso l'odore dell'uomo. Usare guanti in gomma o PVC. Rimpiazzare via via le esche consumate ed aumentare la quantità delle stesse se è necessario.

S E P R A N s.a.s.
Via Brenta 20 – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Salute n° .... del ....

Officine di produzione:
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) / L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI) / I.M.C. - Limited Naxxar (Malta)
NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.r.l. - Oristano.

CONTENUTO : 100 – 150 - 200 – 250 - 300 – 350 – 400 – 450 - 500 – 600 – 750 – 850 g
1 – 1,5 – 2 – 3 - 5 – 10 – 20 – 25 Kg
Riferimento partita: ....

- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
- PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
- NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA
- SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL CONTENITORE COMPLETAMNENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
- NON OPERARE CONTRO VENTO
- IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO
- NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
- DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta ridotta

AGRORAT

ESCA PRONTA ALL'USO PER LA LOTTA A TOPI, RATTI E TALPE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Clorofacinone puro ....0,005 g
Sostanze appetibili e addescanti ....q. b. a 100 g

NORME PRECAUZIONALI: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini – Conservare il recipiente ben chiuso – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non contaminare durante l'uso alimenti bevande o recipienti destinati a contenerne – Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone – mascherare le esche nei posti frequentati da persone o da animali domestici – Terminata la disinfestazione distruggere le esche residue o riporle in luogo sicuro.

S E P R A N s.a.s.
Via Brenta 20 – Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Salute n° .... del ....

CONTENUTO : 100 g

- **SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
- **IL CONTENITORE COMPLETAMNENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
- **IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

06A08349

DECRETO 29 agosto 2006.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza tiofanato metile, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tiofanato metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione delle sostanze attive clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, tiofanato metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tiofanato metile dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiofanato metile non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2 del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° marzo 2006;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiofanato metile revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiofanato metile la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° marzo 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 7 marzo 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 28 febbraio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti tiofanato metile le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 7 marzo 2006

	Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
1.	ZEPHIRO	10600	09/10/00	AGROSOL S.r.l.
2.	ITEM FLO	12966	09/01/06	CHEMIA S.p.A.
3.	TIOFANATE AGRO	8815	19/04/96	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
4.	TIOMETANE PB	5057	24/11/82	DIACHEM S.p.A.
5.	RANGER GOLD	12520	12/05/05	DIACHEM S.p.A.
6.	MICE-STOP	12387	24/12/04	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.r.l.
7.	TIOMETIL FLOW	9118	29/01/97	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE
8.	CAPITAL 70	10395	22/03/00	ROCCA FRUTTA S.r.l.
9.	BENTIL FL	12327	17/11/04	SCAM S.P.A.
10.	MITO	8627	23/12/94	TERRANALISI S.r.l.

06A08306

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39168 dell'8 agosto 2006 è annullato il decreto ministeriale n. 34273 del 21 giugno 2004 limitatamente al periodo dal 15 aprile 2005 al 14 ottobre 2005 della Grafimedia S.r.l., con sede in Lecce, unità di Lecce, San Giorgio Ionico (Taranto).

06A08289

Provvedimento di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39169 dell'8 agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 15 aprile 2005 al 14 aprile 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 15 aprile 2005 al 14 aprile 2006 della Grafimedia S.r.l., con sede in Lecce, unità di Lecce, San Giorgio Ionico (Taranto).

06A08288

Provvedimento di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39156 del 3 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Margis di Salacone Luigina & C. Società in accomandita semplice, con sede in Druento (Torino), unità di Druento (Torino), per il periodo dal 19 ottobre 2005 al 18 ottobre 2006.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 38226 del 15 marzo 2006.

06A08290

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39137 del 1° agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Industria Alimentare Carne - Inalca S.p.a., con sede in Castelvetro di Modena, unità di Rieti, per il periodo dal 20 agosto 2006 al 18 agosto 2007.

Con decreto n. 39140 del 2 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della San Marco Imaging S.r.l., con sede in Fiume Veneto (Pordenone), unità di Fiume Veneto, per il periodo dal 2 maggio 2006 al 29 aprile 2007.

Con decreto n. 39141 del 2 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Gessica S.p.a., con sede in Campobello di Licata (Agrigento), unità di Campobello di Licata (Agrigento), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 39142 del 2 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Confezioni Primavera S.r.l., con sede in San Benedetto Po (Mantova), unità di San Benedetto Po (Mantova), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° maggio 2007.

Con decreto n. 39143 del 2 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Veco S.p.a., con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza), unità di Monticello Conte Otto (Vicenza), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° maggio 2007.

Con decreto n. 39144 del 2 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della - G.S.C. Plast S.r.l., con sede in Tricase (Lecce), unità di Tricase (Lecce), per il periodo dal 15 maggio 2006 al 14 maggio 2007.

Con decreto n. 39145 del 2 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eurocoop Società cooperativa a responsabilità, con sede in Napoli, unità di Gela (Caltanisetta), per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 39147 del 3 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con prosecuzione es. impresa della Olcese S.p.a., con sede in Milano, unità di Conegliano (Treviso), Longarone (Belluno), Milano, Piancogno (Brescia), Sondrio, Trieste, per il periodo dal 9 giugno 2006 all'8 settembre 2006.

Con decreto n. 39148 del 3 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eurogroup c/o FS Roma Società cooperativa a responsabilità, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 39149 del 3 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Vespina edizioni S.r.l., con sede in Roma, unità di Milano, Roma, per il periodo dal 1° giugno 2005 al 30 maggio 2006.

Con decreto n. 39150 del 3 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della SER.FE.R. S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 39151 del 3 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Le Manifatture S.r.l., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 39152 del 3 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Algat industrie S.r.l., con sede in Cavaria con Premezzo (Varese), unità di Cuneo, San Carlo Canavese (Torino), Valgreghentino (Lecco), per il periodo dal 22 dicembre 2005 al 21 giugno 2006.

Con decreto n. 39153 del 3 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Editalia S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° giugno 2006 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 39154 del 3 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Bitron S.p.a., con sede in Torino, unità di Alatri (Frosinone), per il periodo dal 16 novembre 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 39155 del 3 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Alpitour S.p.a., con sede in Cuneo, unità di Bologna, Cuneo, Milano, Padova, Roma, Torino, per il periodo dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 39157 del 7 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Mega S.r.l., con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna), unità di Granarolo dell'Emilia (Bologna), Vinovo (Torino), per il periodo dal 24 febbraio 2006 al 23 febbraio 2007.

Con decreto n. 39158 del 7 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Tecnel S.p.a., con sede in Ivrea (Torino), unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 24 febbraio 2006 al 23 febbraio 2007.

Con decreto n. 39159 del 7 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Iria S.r.l., con sede in Ferrara, unità di Ferrara, per il periodo dal 26 maggio 2006 al 25 maggio 2007.

Con decreto n. 39160 del 7 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della BTR Italian Cachemire S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 12 febbraio 2006 all'11 agosto 2006.

Con decreto n. 39161 del 7 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Mistral graniti S.r.l., con sede in Olbia (Sassari), unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 13 marzo 2006 al 12 marzo 2007.

Con decreto n. 39162 del 7 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Bonacina S.r.l., con sede in Vercurago (Lecco), unità di Vercurago (Lecco), per il periodo dal 23 maggio 2006 al 22 maggio 2007.

Con decreto n. 39163 del 7 agosto 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della C.A.M. S.r.l., con sede in Darfo Boario Terme (Brescia), unità di Darfo Boario Terme (Brescia), per il periodo dal 22 maggio 2006 al 21 maggio 2007.

06A08291

Provvedimento di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39136 del 1º agosto 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Industria Alimentare Carne - INALCA S.p.a., con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Rieti, per il periodo dal 20 agosto 2006 al 19 agosto 2007.

06A08292

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 39135 del 1º agosto 2006 è confermato l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore dei lavoratori dipendenti della ENEL S.p.a. già Ente Nazionale Energia Elettrica dalla data di inizio attività. È altresì confermato, dalla data di relativo inizio di attività, l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore dei lavoratori dipendenti delle sottoelencate società derivate dalla ENEL S.p.a.:

Enel Capital S.p.a. (già biz@capital - Milano);

Enel Factor S.p.a. - Roma;

Deval S.p.a. - Aosta;

Enel Servizi S.r.l. - Roma (già Enel Ape S.p.A. e già Ape Gruppo Enel S.r.l.);

Dalmazia Trieste S.r.l. - Roma;

Enel Produzione S.p.a. - Roma,

Enel Green Power S.p.a. (già E.R.G.A.) - Pisa;

Conphebus S.r.l. - Catania;

Conphebus tecnology service S.p.a. - Catania;

Enel Energia S.p.a. - Roma;

Enel Logistica Combustibili S.p.a. - Roma;

Enel Distribuzione S.p.a. - Roma;

Enel.si S.p.A. (già Se.me) - Roma;

Enel Trade S.p.a. (già Enel FTL) - Roma;

Enel So.le S.r.l. (già So.le S.p.a.) - Roma;

Enel Facility Management S.p.a. - Roma;

Enel It S.p.a. - Roma;

Enel Power S.p.a. - Roma;

Sfera Società per la formazione e le risorse aziendali S.r.l. - Roma;

Concert S.r.l. - Roma.

06A08293

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-213) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00